

COMUNE DI PIETRA LIGURE

Provincia di Savona

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.64 IN DATA 18 SETTEMBRE 2003

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA LIMITAZIONE DELLE
IMMISSIONI SONORE
NELL'AMBIENTE PRODOTTE
DA ATTIVITA' TEMPORANEE



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE
DELLE IMMISSIONI SONORE NELL'AMBIENTE
PRODOTTE DA ATTIVITA' TEMPORANEE**

IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA QUARTO, DPCM 01/03/1991 "Limite massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ;

Legge 26/10/1995 n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico"

DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Legge Regionale 20/03/1998 n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" ;

Deliberazione GR n. 2510 del 18/12/1998 "Indirizzi per la disciplina di attività all'aperto e di attività temporanee nei regolamenti comunali";



INDICE

ART. 1	FONDAMENTI NORMATIVI	4
art. 2	SCOPO DEL REGOLAMENTO	5
art. 3	AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART. 4.	MISURE	6
art. 5	ORARIO DIURNO E ORARIO NOTTURNO	6
art. 6	PERIODO ESTIVO E PERIODO INVERNALE	6
art. 7	CANTIERI EDILI	7
ART. 7.1.	LIMITI MASSIMI	7
ART. 7.2.	DEROGHE	7
ART. 7.3	PERIODI FESTIVI E NOTTURNI	8
ART. 7.4	MISURE	8
ART. 8.	LUNA PARK E CIRCHI	8
ART. 8.1.	LIMITI MASSIMI	9
ART. 8.2.	DEROGHE	9
ART. 8.3.	MISURE	10
ART. 9	MANIFESTAZIONI MUSICALI ALL'APERTO	10
ART. 9.1	LIMITI MASSIMI	10
ART. 9.2.	DEROGHE	10
ART. 09.3.	MISURE	11
ART. 10.	MANIFESTAZIONI POPOLARI	11
ART. 10.1.	LIMITI MASSIMI	11
ART. 10.2.	DEROGHE	11
ART. 10.3.	MISURE	12
ART. 11	MUSICA NEI LOCALI E CINEMA ALL'APERTO	12
ART. 11.1.	LIMITI MASSIMI	12
ART. 11.2.	MISURE	13
ART. 12	ALTRE ATTIVITA' TEMPORANEE	13
ART. 12.1.	LIMITI MASSIMI	13
ART. 12.2.	DEROGHE	14
ART. 12.3.	MISURE	14
ART. 13	AUTORIZZAZIONI	14

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DEI RUMORI PRODOTTI DA
ATTIVITA' TEMPORANEE

ART. 13.1. attività di cui all'art. 12	14
ART. 13.2. RELAZIONE DEL TECNICO IN ACUSTICA (ART. 2, L. 447/1995) ...	14
ART. 13.3. IMMISSIONE SONORA <u>CONFORME</u> AI MASSIMI CONSENTITI	15
ART. 13.4. IMMISSIONE SONORA <u>NON CONFORME</u> AI LIMITI MASSIMI CONSENTITI	15
ART. 13.5. AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	16
ART. 13.6. PROCEDURE DI URGENZA	16
ART. 14. MANIFESTAZIONI SPORTIVE	16
ART. 15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	17
ART. 16. CONTROLLI	17
ART. 16.1. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI	17
ART. 17. PARTICOLARI CONDIZIONI	18
ART. 17.1. ORDINANZA DI REVOCA	18
ART. 18 Superamento DEI limiti	19
ART. 18.1. IMMEDIATA CESSAZIONE	19
ART. 18.2. ORDINANZA DI REVOCA	19
ART. 19. SANZIONI	20
ART. 20. ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	20
ART. 21 NORMA TRANSITORIA	20
APPENDICE 1 - CANTIERI EDILI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
APPENDICE 2 - LUNA PARK E CIRCHI EQUESTRI ... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
APPENDICE 3 - MANIFESTAZIONI MUSICALI ALL'APERTO ESCLUSA MUSICA NEI LOCALI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
APPENDICE 4. MANIFESTAZIONI POPOLARI ALL'APERTO ... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DEI RUMORI PRODOTTI DA
ATTIVITA' TEMPORANEE

ART. 1 FONDAMENTI NORMATIVI

Le norme contenute nel presente regolamento sono state predisposte al fine di fornire un quadro di riferimento per l'applicazione dei seguenti articoli:

□ **art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"** il quale recita "Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti del presente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico".

□ **art. 6, 1° comma, lett.e) ed h), legge del 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"** il quale recita "Spetta al Comune l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico e autorizzazione anche in deroga ai valori limite della zonizzazione acustica per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico ed aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso;

□ **art. 6 comma 1, lett. g) della L.R. del 20 marzo 1998 n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"** il quale recita "Spetta al Comune autorizzare anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 della L. 447/95 lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile secondo le prescrizioni eventualmente fissate dal comune stesso"

□ **art. 13, 2° comma, della L.R. del 20 marzo 1998 n. 12** il quale recita " lo svolgimento di attività rumorose temporanee ivi comprese le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile è autorizzato dal Comune competente ove sia garantito il rispetto dei limiti di cui all'art. 2 della L. 447/95 e può essere disciplinato con apposito regolamento comunale ...";

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2510 del 18 dicembre 1998, avente per oggetto "Indirizzi per la disciplina di attività all'aperto e di attività temporanee nei regolamenti comunali" sono stati approvati i criteri per l'autorizzazione da parte del Sindaco delle emissioni sonore da parte di attività temporanee qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi"

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DEI RUMORI PRODOTTI DA
ATTIVITA' TEMPORANEE

ART. 2 SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento stabilisce norme, nell'ambito del solo territorio comunale, per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee.

Sono pertanto abrogate tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte da questa Amministrazione anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento; più precisamente gli artt. 72 - 74 e 78 del Regolamento di Polizia Urbana ed ogni altra normativa di pari grado in contrasto con il Regolamento.

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme contenute nel presente regolamento **si applicano alle attività' rumorose temporanee** che danno luogo ad **immissioni sonore nell'ambiente superiori ai limiti indicati nella pianificazione della zonizzazione acustica comunale**, di cui all'art. 2 della L. n. 447/1995.

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività caratterizzata da lavori, manifestazioni, spettacoli, o azioni particolari, che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato ⁽¹⁾ A [LAeq] ad 1 metro di distanza dalla sorgente, superiore a 80 dB(A).

Esempi di tali attività sono:

- a- Cantieri edili
- b- Luna Park
- c- Manifestazioni musicali
- d- Manifestazioni popolari
- e- Altre attività con caratteristiche temporanee tra le quali attività agricole ecc..

⁽¹⁾ Il livello continuo di pressione sonora ponderato è il livello sonoro così come percepito dall'orecchio umano.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DEI RUMORI PRODOTTI DA
ATTIVITA' TEMPORANEE

Sono pertanto escluse dall'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento le attività di cui sopra qualora diano luogo ad immissioni sonore nell'ambiente conformi ai limiti indicati nella pianificazione della zonizzazione acustica comunale.

ART. 4. MISURE

Il rilevamento delle immissioni sonore dovrà essere effettuato conformemente a quanto prescritto nell'**allegato B** del D.P.C.M. 1.3.1991.

Di norma per tutte le attività rumorose temporanee svolte all'aperto indicate e normate nel presente regolamento e dall'art.12 della legge R.L. n.12 del 20.03.1998, è esclusa l'applicazione del criterio differenziale ⁽²⁾ (vedi rif. Delib.GR n. 2510/1998) e dei fattori correttivi del rumore ambientale. L'applicazione di detto criterio e dei fattore correttivi potrà essere imposta qualora lo richiedano particolari esigenze, in ragione dello stato dei luoghi e della natura dei rumori.

ART. 5 ORARIO DIURNO E ORARIO NOTTURNO

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare sulla definizione di orario diurno e notturno, si precisa quanto segue:

ORARIO DIURNO: dalle ore 06.00 alle ore 22.00

ORARIO NOTTURNO: dalle ore 22.00 alle ore 06.00

ART. 6 PERIODO ESTIVO E PERIODO INVERNALE

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare sulla definizione di periodo estivo e invernale, si precisa quanto segue:

² Per valore limite differenziale si intende quello determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DEI RUMORI PRODOTTI DA
ATTIVITA' TEMPORANEE

PERIODO ESTIVO: dal 01 giugno al 30 settembre.

PERIODO INVERNALE : dal 01 Ottobre al 31 maggio.

ART. 7 CANTIERI EDILI

ART. 7.1. LIMITI MASSIMI

Le macchine in uso nei cantieri edili, stradali o assimilabili, (quali compressori, generatori elettrici, escavatrici, pale meccaniche, martelli pneumatici, betoniere, gru, ecc.) dovranno essere di tipo silenziato conformemente alle direttive CEE, qualora diano luogo ad immissioni sonore non conformi ai limiti prescritti nella zonizzazione di cui all'art. 3 e qualora i livelli rilevati nelle abitazioni circostanti non siano abbassabili mediante provvedimenti di altro tipo.

L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie feriali:

per il periodo invernale

- dalle ore 08.00 alle ore 12.30;
- dalle ore 14.30 alle ore 18.00;

per il periodo estivo

- dalle ore 08.00 alle ore 12.00;
- dalle ore 14.00 alle ore 19.00;

Il **limite massimo** fissato di immissione sonora è quello relativo alla VI zona del D.P.C.M. 1.3.1991 e cioè **70 dB(A)**.

In caso di **ristrutturazioni interne** nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività il **limite massimo** di immissione sonora è di **70 dB (A)** a finestre chiuse.

ART. 7.2. DEROGHE

Limiti massimi di immissioni sonore ulteriormente permissivi potranno essere concessi per periodi limitati e di norma per non

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DEI RUMORI PRODOTTI DA
ATTIVITA' TEMPORANEE

piu' di 3 (tre) ore all'interno delle fasce orarie di cui sopra e precisamente:

- dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
- dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per il periodo estivo;
- dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per il periodo invernale

Tale limite non potrà, comunque, superare il valore di **85 dB(A)**. Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991.

Per l'ottenimento di tale ulteriore deroga la ditta richiedente dovrà allegare alla domanda un programma di massima in cui risulti giornalmente la fascia oraria in cui per un massimo di 3 ore verranno utilizzate le attrezzature particolarmente rumorose. Le variazioni a tale programma causate da imprescindibili esigenze dell'organizzazione dei lavori dovranno essere tempestivamente comunicate all'autorità di controllo.

ART. 7.3 PERIODI FESTIVI E NOTTURNI

Per i giorni festivi e per i periodi notturni è esclusa qualsiasi concessione in deroga ai limiti massimi di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991. In tali periodi pertanto valgono i limiti assoluti fissati per le varie zone individuate a norma dell'art. 2, della L. n. 447/1999 e dal piano di zonizzazione acustica;

Per lavori indifferibili ed urgenti disposti dall'Amministrazione Comunale o da altra Amministrazione Pubblica, per motivi di pubblica utilità, potranno essere concesse deroghe secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

ART. 7.4 MISURE

Per le misure si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 4 del presente regolamento

ART. 8. LUNA PARK E CIRCHI

Le autorizzazioni che riguardano le attività temporanee di cui al presente articolo, **che si svolgono nelle aree non esplicitamente destinate a tali attività dagli strumenti urbanistici**, potranno essere concesse solamente per un periodo massimo complessivo di 30

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DEI RUMORI PRODOTTI DA
ATTIVITA' TEMPORANEE

giorni. Inoltre, ogni singola autorizzazione per attività temporanea per manifestazioni o simili non potrà essere concessa per un periodo superiore a 15 giorni.

Nel caso in cui, per fondati motivi di irreperibilità di aree da destinare specificatamente alle attività temporanee di cui trattasi, non fossero reperibili tali aree, oppure non fossero sufficienti, **in casi eccezionali**, se non ricorrono precisi motivi di incompatibilità ambientale (ad es. aree limitrofe alle zone in classe I e II né in prossimità di ospedali, case di cura, edifici scolastici), a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, potranno essere rilasciate autorizzazioni all'esercizio dell'attività per periodi diversi da quelli sopra indicati.

ART. 8.1. LIMITI MASSIMI

Ricadono in questo articolo le emissioni sonore provenienti dalle strutture dei Luna Park e Circhi Equestri.

Essi sono impianti che operano per più giorni consecutivi nello stesso territorio.

A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono, comunque, rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

Gli impianti rumorosi dovranno rispettare il seguente orario:

- dalla Domenica al Giovedì dalle 16.00 alle ore 23.00 prorogato alle 24,00 nel periodo estivo;
- il Venerdì e il Sabato dalle 16.00 alle ore 24.00 prorogato alle 01,00 nel periodo estivo.

E' stabilito il **limite massimo** assoluto di immissione sonora, corrispondente alla V zona del D.P.C.M. 1.3.1991 da non superare e cioè **70 dB(A) di giorno e 60 dB(A) di notte.**

Oltre tale orario l'attività può restare in funzione, nei limiti fissati dall'autorizzazione rilasciata dall'autorità comunale, rispettando, comunque, i limiti massimi di emissione sonora per quella zona, a cui si applica il criterio differenziale.

ART. 8.2. DEROGHE

Potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti assoluti di cui al precedente articolo, tenuto conto della zona di installazione delle strutture, ed in particolare la distanza da abitazioni, ospedali, case di cura, alberghi, ecc..

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DEI RUMORI PRODOTTI DA
ATTIVITA' TEMPORANEE

Il limite non potrà comunque eccedere oltre 85 dB(A) all'interno dell'impianto o del complesso di impianti.

Si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991.

ART. 08.3. MISURE

Per le misure si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 4 del presente regolamento

ART. 9 MANIFESTAZIONI MUSICALI ALL'APERTO

ART. 9.1 LIMITI MASSIMI

Ricadono in questo articolo le Manifestazioni musicali all'aperto che si svolgono in un arco di tempo limitato (due o tre gg.). Esse sono caratterizzate da uno svolgimento nell'arco di più giornate nello stesso territorio.

A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono, comunque, rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

Gli impianti rumorosi devono attenersi al seguente orario:

tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 00.30

E' stabilito il **limite massimo** assoluto di immissione sonora, corrispondente alla VI zona del D.P.C.M. 1.3.1991 da non superare e cioè **70 dB(A)**.

ART. 9.2. DEROGHE

Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti assoluti previsti nell'articolo precedente, e in considerazione del rilievo turistico dell'avvenimento, potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti di cui al precedente articolo fino ad un **limite massimo di 85 dB(A)**.

Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991.

Il Sindaco potrà consentire inoltre deroghe sull'orario stabilito nell'art. 9.1. per manifestazioni di particolare rilievo, tenendo conto della zona ove si svolge l'attività, il periodo, l'importanza turistico - commerciale dell'iniziativa.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DEI RUMORI PRODOTTI DA
ATTIVITA' TEMPORANEE

Per le manifestazioni organizzate o patrocinatae o sostenute dal Comune individuate con opportuno provvedimento amministrativo, i limiti di cui sopra vanno rispettati considerando che la facciata dei fabbricati prospicienti e limitrofi alla piazza e/o all'area destinata alla manifestazione, fanno parte della struttura e del luogo in cui si fa teatro e spettacolo, all'interno di tale area compreso gli edifici, i limiti acustici sono quelli dettati dal DPCM n. 215 del 16 aprile 1999.

ART. 09.3. MISURE

Per le misure si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 4 del presente regolamento

ART. 10. MANIFESTAZIONI POPOLARI

ART. 10.1. LIMITI MASSIMI

Ricadono in questo articolo le Manifestazioni popolari quali le sagre tutti i giorni, feste rionali, rievocazioni storiche ecc. dotati di impianti fissi che emettono rumore. Esse operano per più giorni nello stesso territorio.

A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono, comunque, rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

Gli impianti rumorosi devono attenersi al seguente orario:

tutti giorni dalle ore 9.00 alle ore 00.30

E' stabilito il **limite massimo** assoluto di immissione sonora, corrispondente alla VI zona del D.P.C.M. 1.3.1991 da non superare e cioè **70 dB(A)**.

ART. 10.2. DEROGHE

Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti assoluti previsti nell'articolo precedente, e in considerazione del rilievo turistico dell'avvenimento, potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti di cui al precedente articolo. Tale limite **non potrà comunque eccedere oltre 85 dB(A)**.

Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DEI RUMORI PRODOTTI DA
ATTIVITA' TEMPORANEE

ART. 10.3. MISURE

Per le misure si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 4 del presente regolamento

ART. 11 MUSICA NEI LOCALI E CINEMA ALL'APERTO

ART. 11.1. LIMITI MASSIMI

Per i locali che per il periodo estivo hanno impianti di amplificazione e consentono musiche dal vivo tipo piano bar, "concertini", ecc. l'attività rumorosa è autorizzata a condizione che venga presentata una DIA ai sensi dell'art. 19 L.241/1990 almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività, nella quale dovrà essere ~~dichiarata~~ autocertificato:

- attività principale;
- i dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
- la descrizione sintetica dell'attività;
- il luogo ed il sito in cui svolge l'attività;
- le date o il periodo in cui si intende usufruire della deroga;
- per almeno due sere la settimana tale attività non si svolgerà, specificandone i giorni;
- la sottoscrizione a mezzo firma autenticata ai sensi delle vigenti Leggi, dichiarando di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale.

E' stabilito il **limite massimo** assoluto di immissione sonora, corrispondente alla VI zona del D.P.C.M. 1.3.1991 da non superare e cioè **70 dB(A)**

Gli impianti rumorosi devono attenersi al seguente orario:

tutti giorni **nel periodo invernale dalle ore 16.00 alle 00.30**,
mentre nel **periodo estivo dalle ore 16.00 alle 01.00**

Il cinema all'aperto non è considerato attività e struttura turistica temporanea.

Tale attività è autorizzata nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal DPCM n. 215 del 16 aprile 1999.

In ogni caso, i cinema all'aperto **dovranno adottare** ogni cautela atta al contenimento delle emissioni sonore. In particolare, potranno essere messi in opera accorgimenti e sistemi in modo tale da impedire l'eccessiva propagazione delle onde sonore al di fuori

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DEI RUMORI PRODOTTI DA
ATTIVITA' TEMPORANEE

dell'area di spettacolo. Inoltre, a cominciare dalle ore 23.00, gradualmente e progressivamente sino alla fine dello spettacolo, il volume dell'audio dovrà essere abbassato in maniera tale che alla fine dello spettacolo risulti pari ai valori limite di zona.

ART. 11.2. MISURE

Per le misure si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 4 del presente regolamento

ART. 12 ALTRE ATTIVITA' TEMPORANEE

ART. 12.1. LIMITI MASSIMI

Ricadono in questo articolo tutte quelle ~~altre~~ attività con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente negli articoli precedenti del presente regolamento quali il taglio dell'erba e in generale i piccoli lavori di manutenzione nelle abitazioni, aratura dell'orto ecc.

Esse si protraggono per più ore al giorno nello stesso territorio.

L'attività in questione deve, comunque, rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore, per la salvaguardia delle salute pubblica.

L'attivazione delle macchine rumorose e in genere l'esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie;

- **nei giorni feriali per il periodo invernale:**

- dalle ore 08.30 alle ore 12.30;
- dalle ore 14.30 alle ore 17.00;

- **nei giorni feriali per il periodo estivo**

- dalle ore 08.30 alle ore 12.30;
- dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

- **nei giorni festivi:**

- dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
- dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - **il periodo estivo** ore 19.00;

Il **limite massimo** fissato di immissione sonora è quello relativo alla V zona del D.P.C.M. 1.3.1991 da non superare e cioè **70 dB(A)**.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DEI RUMORI PRODOTTI DA
ATTIVITA' TEMPORANEE

ART. 12.2. DEROGHE

Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti assoluti previsti nell'articolo precedente, e in considerazione dell'attività svolta, potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti di cui al precedente articolo.

Tale limite non potrà comunque eccedere oltre **80 dB(A)**.

Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991.

ART. 12.3. MISURE

Per le misure si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 4 del presente regolamento

ART. 13 AUTORIZZAZIONI

ART. 13.1. attività di cui all'art. 12

Le attività che ricadono tra quelle indicate all'art. 12 del presente regolamento **non sono tenute alla presentazione di alcuna domanda** per l'immissione sonora dovuta all'attività svolta, ma sono tenute al rispetto degli orari e dei limiti sonori stabiliti nell'art. 12 stesso.

Inoltre, sono esentate dall'obbligo di autorizzazione le manifestazioni patrocinate dal Comune, di cui all'art. 13, 4° comma, della L.R. 12/1998.

L'amministrazione Comunale si riserva, comunque, di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni scritte di abitanti della zona, gli eventuali controlli necessari alla verifica della compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini, nonché del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

ART. 13.2. RELAZIONE DEL TECNICO IN ACUSTICA (art. 2, L. 447/1995):

Le attività temporanee oggetto del presente regolamento, tenute a richiedere l'autorizzazione in deroga alla zonizzazione acustica perché tra quelle che rientrano all'art. 3 del presente regolamento, devono allegare alla domanda una **relazione a firma di un tecnico competente** di cui all'art. 2, della L. 447/1995, che attesti quale livello sonoro sarà raggiunto durante la fase operativa.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DEI RUMORI PRODOTTI DA
ATTIVITA' TEMPORANEE

ART. 13.3. IMMISSIONE SONORA CONFORME AI MASSIMI CONSENTITI

Qualora l'attività oggetto del presente regolamento **non dia luogo** ad immissioni sonore superiori ai limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente, non è obbligata a presentare alcuna domanda per le immissioni sonore.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque, di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni scritte ~~e motivate~~ di abitanti della zona, tutti i controlli ritenuti più opportuni per la verifica delle immissioni sonore nell'ambiente ed il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

ART. 13.4. IMMISSIONE SONORA NON CONFORME AI LIMITI MASSIMI CONSENTITI

Le attività oggetto del presente regolamento che dovessero **superare i limiti massimi di immissione sonora** previsti dalla zonizzazione acustica comunale, per poter svolgere la propria attività dovranno presentare al Sindaco una domanda (DIA ai sensi dell'art. 19 L.241/1990 almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività) **per l'autorizzazione alle immissioni sonore in deroga ai limiti assoluti previsti nella zonizzazione acustica** (~~secondo~~ al solo scopo esemplificativo, si allega lo schema riportato in appendice al regolamento, relativo al tipo di attività svolta).

Nella domanda di cui sopra dovrà essere specificata l'entità del superamento di detto limite.

La domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora in deroga alla zonizzazione acustica dovrà essere presentata al Comune almeno **20(venti) giorni** prima dell'inizio dell'attività rumorosa, (al solo scopo esemplificativo, ~~secondo~~ si veda il relativo schema riportato in appendice).

Nella domanda (DIA), il richiedente provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni sonore, realizzazione di interventi di bonifica, che il tecnico competente riterrà necessarie al fine del rispetto del presente regolamento e del contenimento delle emissioni sonore, anche in relazione all'ubicazione dell'attività temporanea.

Eventualmente, il competente ufficio comunale, in particolari condizioni ambientali, potrà intimare ulteriori limitazioni all'attività rumorosa, al fine di contenere l'inquinamento acustico.

Copia dell'autorizzazione rilasciata o dell'autocertificazione nei casi in cui ricorrano i presupposti, deve essere tenuta sul luogo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DEI RUMORI PRODOTTI DA
ATTIVITA' TEMPORANEE

ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari **devono essere resi noti alla popolazione** mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.

ART. 13.5. AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Per le attività temporanee il cui esercizio è soggetto ad autorizzazione del Sindaco ai sensi del vigente regolamento di Polizia Urbana e al vigente T.U.L.P.S., la richiesta di tale autorizzazione dovrà essere integrata con tutte le informazioni prescritte per la categoria di appartenenza (si veda a tale proposito, al solo scopo esemplificativo, il relativo facsimile di domanda riportato in appendice).

Il Servizio Attività Produttive, competente per l'istruttoria in materia, provvederà a richiedere il parere al Servizio Tutela Ambiente.

Tale parere costituirà parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione del Sindaco allo svolgimento dell'attività.

Nel caso l'attività rientri tra quelle per cui è richiesto il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza, l'Ufficio Attività Produttive trasmetterà le informazioni relative all'impatto acustico alla Commissione stessa, il cui parere in materia verrà acquisito preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione sindacale.

ART. 13.6. PROCEDURE DI URGENZA

Nel caso un'attività di cui ai paragrafi precedenti, debba attivare le apparecchiature, lavorazioni o i macchinari rumorosi in un tempo inferiore ai 20 (venti) giorni stabiliti nell'art. 13.3., la stessa dovrà comunque presentare la domanda esplicitando in maniera dettagliata le motivazioni (si veda a tale proposito, al solo scopo esemplificativo, il relativo facsimile di domanda riportato in appendice).

Il Servizio comunale competente valuterà l'urgenza della richiesta e potrà procedere al rilascio di una autorizzazione provvisoria.

ART.14 MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Le attività sportive svolte all'aperto negli impianti fissi, agonistiche o ricreative, di cui all'art.12, 4° comma, della L.R. n. 12 del 20/03/1998, qualora comportino il superamento dei valori di cui all'art. 2 della legge 447/95 (si veda a tale proposito, i

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DEI RUMORI PRODOTTI DA
ATTIVITA' TEMPORANEE

valori riportati nella zonizzazione acustica), sono consentite senza alcuna richiesta d'autorizzazione in deroga o presentazione d'autocertificazioni, alle seguenti condizioni:

- Il limite massimo d'immissione sonora, misurato in prossimità dell'edificio più esposto, non superi nelle condizioni di massimo disturbo **70 dB (A) limitatamente all'intervallo dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle ore 23.00.**

- Il tempo di misura deve tenere conto delle caratteristiche di variabilità del rumore in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

ART. 15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile del procedimento amministrativo oggetto del presente regolamento è l'Ufficio Ambiente.

Tutte le comunicazioni relative alle domande per l'autorizzazione all'immissione sonora, in deroga ai limiti massimi fissati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i., dovranno pertanto pervenire, tramite l'Ufficio Protocollo, soltanto al suddetto Ufficio Ambiente.

Il comando dei P.M. è incaricato della procedura relativa all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 19.

ART. 16. CONTROLLI

Nell'attesa di essere nominato un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, 7° comma della L. 447/1995, fra il personale in servizio, i controlli da effettuare a campione o su segnalazione, saranno effettuati dall'ARPA - Agenzia di Savona competente per territorio e inviati al Sindaco.

E' demandato al Servizio Ambiente e al Comando di Polizia Municipale, per le rispettive competenze, predisporre i controlli per i quali si avvarranno dell'A.R.P.A.L. - SV o, non appena possibile, dei tecnici competenti in acustica.

ART. 16.1. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

La relazione contenente i risultati dei rilevamenti dovrà riportare i dati così come indicato nell'**Allegato B** al D.P.C.M. 1 marzo 1991, e precisamente:

a) tipo di attività controllata;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DEI RUMORI PRODOTTI DA
ATTIVITA' TEMPORANEE

- b) data, luogo ed ora del rilevamento;
- c) tempo di riferimento, di osservazione e di misura, come definiti ai punti 11, 13 e 14 dell'Allegato A del D.P.C.M. 1 marzo 1991;
- d) strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, secondo gli standard I.E.C. n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985;
- e) valori in $Leq(A)$ rilevati del rumore residuo, all'interno degli ambienti confinati eventualmente corretti per la presenza di componenti impulsive e/o tonali;
- f) valori in $Leq(A)$ rilevati del rumore ambientale, corretti per la presenza di componenti impulsive, tonali e di rumore a tempo parziale, all'interno di ambienti confinati
- g) differenza rilevata fra $Leq(A)$ del rumore ambientale e $Leq(A)$ del rumore residuo;
- h) limite massimo differenziale applicato nel tempo di ... considerato (diurno, notturno);
- i) valori di $Leq(A)$ del rumore ambientale rilevato in esterno, eventualmente corretto come indicato al punto e);
- l) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura e relativi valori dei limiti massimi di esposizione;
- m) limiti assoluti massimi di immissione sonora autorizzati per tale tipologia di attività;
- n) prescrizioni, se necessario, per la limitazione delle immissioni sonore;
- o) il giudizio complessivo.

In caso di controllo del livello di inquinamento acustico e di superamento dei limiti stabiliti, il costo del relativo accertamento sarà a carico dei trasgressori, demandando la quantificazione alla stesura di apposito atto di Giunta Comunale.

ART. 17. PARTICOLARI CONDIZIONI

ART. 17.1. ORDINANZA DI REVOCA

Anche se i livelli sonori rilevati rientrano nei limiti massimi stabiliti dal presente regolamento, ma per particolari condizioni locali della popolazione, viene riscontrato che tali immissioni recano comunque grave disagio, il Servizio Ambiente, sentito il competente organo di controllo in acustica ambientale, può procedere:

- a) alla **revoca dell'autorizzazione** all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica; le

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DEI RUMORI PRODOTTI DA
ATTIVITA' TEMPORANEE

immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai limiti massimi stabiliti per quella zona, e rispettare inoltre il criterio differenziale;

- b) alla **modifica dell'autorizzazione** concessa per l'immissione sonora, stabilendo limiti più restrittivi, comunque non superiori ai limiti massimi stabiliti per quella zona

Per l'emissione del provvedimento di revoca o modifica dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:

- a) classe di destinazione d'uso del territorio ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991;
- c) livello differenziale;
- d) eventuali altri controlli in cui si e' verificato il superamento dei limiti prescritti;
- e) disagio causato alla popolazione.

ART. 18 SUPERAMENTO DEI LIMITI

ART. 18.1. IMMEDIATA CESSAZIONE

Nel caso in cui l'autorità di controllo accerti la mancanza della necessaria autorizzazione del Sindaco da parte dell'attività temporanee (tacita o espressa) o dell'autocertificazione (nei casi previsti dal regolamento), il competente organo comunale provvede ad emettere ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolarizzazione.

In ogni caso, il competente servizio di controllo potrà comunque ordinare, anche verbalmente, l'immediata interruzione dell'emissione sonora, fatta salva l'emanazione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000.

ART. 18.2. ORDINANZA DI REVOCA

Nei casi in cui l'autorità di controllo accerti il superamento dei valori massimi autorizzati o negli altri casi il superamento dei valori previsti dalla zonizzazione acustica comunale per quella zona da parte dell'attività temporanee, il Servizio Ambiente potrà immediatamente contestare alla ditta o attività, anche verbalmente, il superamento dei valori massimi consentiti, per riportare immediatamente il livello dell'immissione sonora entro i limiti previsti dal presente regolamento e la stessa ditta o attività, dovrà giustificare, anche presentando una relazione scritta, circa le cause che hanno determinato il superamento del valore limite e i provvedimenti presi per la sua eliminazione.

Se da un successivo controllo fonometrico l'immissione sonora risultasse ancora non conforme ai limiti previsti dal presente

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DEI RUMORI PRODOTTI DA
ATTIVITA' TEMPORANEE

regolamento, il Servizio Ambiente automaticamente procederà alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora.

Allo stesso modo, nel caso in cui entro il termine fissato dalla diffida la ditta non abbia inviato alcuna comunicazione, il Servizio Ambiente procederà alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora

Nel provvedimento di revoca dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri di valutazione:

- a) la misura del superamento del valore dei limiti prescritti;
- b) la durata del superamento;
- c) la destinazione d'uso dell'area interessata;
- d) eventuali precedenti controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti prescritti;
- e) quantificazione del disagio causato alla popolazione.

In ogni caso si applicano comunque le sanzioni amministrative di cui all'art. 19.

ART. 19. SANZIONI

Per qualunque attività tra quelle contemplate all'art. 3 che non rispetti i limiti imposti dal presente regolamento o dalla normativa vigente sono previste le sanzioni indicate all'art.10 della legge n. 447/1995 e quelle all'art.15 della L.R. n. 12/1998.

Per le altre violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla l. 689/81 e successive modificazioni.

ART. 20. ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore decorsi **sessanta giorni** dalla data di adozione della delibera di approvazione dello stesso.

ART. 21 NORMA TRANSITORIA

Nelle more dell'entrata in vigore del presente regolamento di cui all'art. 20 , tutti i responsabili di attività temporanee rumorose così come definite nel regolamento devono adeguarsi ai limiti